



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

-ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F

CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

-ALLA DEA – Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160

CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. 7

Oggetto: documenti individuali per l'espatrio dei minori.

Il Ministero degli affari esteri ha comunicato che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori. Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo per l'applicazione della disposizione di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, il quale prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano rilasciati come documenti individuali.

In particolare, il citato Ministero ha chiesto il coinvolgimento anche dei Comuni sotto il profilo dell'adozione di iniziative di divulgazione della informazione di cui sopra, attraverso gli uffici aperti al pubblico o attraverso altre forme ritenute più opportune, al fine di evitare il verificarsi di casi di respingimento presso le frontiere straniere.

Con l'occasione, si comunica altresì che il Ministero della giustizia, su richiesta del Ministero degli affari esteri, ha chiarito che in sede di rilascio del passaporto, al fine di assicurare particolari forme di garanzia nei confronti dei minori che intendono espatriare, è necessario, anche in presenza di figli minori naturali conviventi con uno solo dei genitori o di figli legittimi affidati ad uno solo dei genitori separati, ottenere l'assenso di entrambi i genitori.

Facendo seguito alla circolare di questa Direzione n. 15/2011, si rappresenta che tale indirizzo, alla luce della sua ratio, trova applicazione anche nel caso di rilascio ai minori di carta d'identità valida per l'espatrio.

In proposito, il Ministero della giustizia ha infatti osservato che a fronte del diritto costituzionalmente garantito all'espatrio (art.16 Cost.) si pone il limite della tutela dei minori (art.30 Cost.) quale prevalente esigenza di pubblico interesse.

In relazione a quanto sopra si pregano codeste Prefetture di voler informare i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Giovanna Menghini)